

Relazione tecnica

Articolo 1 - Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Si dispone l'introduzione di ulteriori misure restrittive al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dirette sostanzialmente ad omogeneizzare per un periodo ristretto le misure della zona gialla con quelle della zona arancione e ad uniformare il periodo pasquale in zona rossa similmente a quanto effettuato nel periodo natalizio.

In particolare:

- **comma 1:** dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e per il giorno 6 aprile 2021 nelle regioni e le province autonome i cui territori si collocano in zona gialla si prevede l'applicazione delle medesime misure previste per la zona arancione;
- **comma 2:** si dispone l'ingresso automatico in zona rossa nel caso di incidenza cumulativa dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- **comma 3:** per il periodo dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021 si concede ai presidenti delle Regioni la possibilità di disporre le misure stabilite per la zona rossa ed ulteriori misure restrittive tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del dl n. 19/2020 in singole province in cui l'incidenza dei contagi sia superiore a 250 casi per 100.000 abitanti, ovvero nelle aree in cui la circolazione delle varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività;
- **comma 4:** dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e per il giorno 6 aprile 2021 per le regioni e le province autonome cui si applicano le misure da zona arancione si consente in ambito comunale lo spostamento verso un'abitazione privata nell'arco temporale delle ore 5-22 a due persone ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi oltre ai minori di 14 anni. Tale spostamento non è consentito nelle regioni collocate in zona rossa;
- **comma 5:** nei giorni delle festività pasquali, ossia 3, 4 e 5 aprile 2021 si applicano sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, le misure previste per le regioni in zona rossa. Nei medesimi giorni si consente sull'intero territorio regionale lo spostamento previsto dal comma 4, primo periodo, per visite presso le abitazioni private;
- **comma 6:** disciplina le modalità di comunicazione tra Regioni e Ministero della salute in materia di monitoraggio sull'andamento della situazione epidemiologica;
- **comma 7:** prevede le sanzioni in caso di violazione di quanto previsto dai commi da 1 a 5.

Le misure in esame hanno **carattere ordinamentale e pertanto non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.**

Articolo 2 - Congedi per genitori e bonus baby-sitting

La norma stabilisce la possibilità fino al 30 giugno 2021, per il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, di figlio convivente minore di anni sedici, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il comma 2 stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente,



alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Per tali periodi è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

Il comma 6 prevede, per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, le forze dell'ordine, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo e per i casi di cui al comma 1.

Allo scopo della valutazione degli effetti finanziari sono state estrapolate dagli archivi gestionali dell'Istituto le seguenti informazioni:

- n° lavoratori dipendenti privati beneficiari di congedo straordinario nel periodo marzo-agosto 2020: 251.000;
- n° medio giornate di congedo straordinario fruite: 18;
- n° lavoratori beneficiari di bonus baby-sitting per le categorie previste nel periodo marzo-agosto 2020: 230.000.

Ai fini della stima occorre sottolineare che attualmente, rispetto al periodo cui si riferiscono le basi tecniche sopra riportate, l'emergenza pandemica è in continua evoluzione con effetti diversi sulle singole regioni che comportano, in base al colore che identifica la gravità della pandemia sul territorio, l'emanazione di provvedimenti più o meno restrittivi con lo scopo di arginare il diffondersi dei contagi.

Nella fase attuale assistiamo ad un innalzamento quotidiano del numero di contagi che avviene a macchia di leopardo sul territorio italiano dovuto, per lo più, al diffondersi delle varianti del virus. Tali varianti colpiscono, a differenza di quanto avveniva nella prima ondata della pandemia, soggetti appartenenti a classi di età sempre più basse facendo registrare un incremento di casi soprattutto nelle scuole.

Considerato il ricorso a tali congedi registrato nell'intero periodo marzo-agosto 2020 e tenuto conto degli effetti della campagna vaccinale che si registreranno nel periodo di vigenza della norma si è deciso, ai fini della stima, di ridurre del 50% le platee sopra riportate.

L'onere derivante dal provvedimento in esame è stato, inoltre, quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- n° giorni di congedo straordinario: 18;
- retribuzione media giornaliera 2021: 77,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.
- n° settimane di bonus baby-sitting: 12
- importo settimanale del bonus: 100 euro.

Da quanto sopra esposto, l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame è riportato nella tabella seguente.



Onere derivante dalla concessione del congedo straordinario e dal bonus baby-sitting per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, DAD o malattia da covid-19

Oneri 2021 (in mln di euro)

Congedo straordinario	144,8
di cui prestazione	87,2
di cui contribuzione figurativa	57,6
bonus baby sitting (100 euro settimanali)	138
Totale	282,8

Il comma 9 autorizza la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021 per la sostituzione del personale docente, educativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che fruisce del congedo.

Il comma 12 precisa che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dal presente articolo derivano pertanto oneri per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare pari a 293 milioni di euro e in termini di indebitamento netto pari a 235,4 milioni di euro. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 3.

ART. 3 (Disposizioni finanziarie)

Comma 1. Prevede che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Comma 2. Prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 293,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel



2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, in termini di indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9, corrispondenti agli effetti riflessi di natura tributaria e contributiva connessi alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui all'articolo 2.

Comma 3. Prevede che, all'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli importi per l'anno 2021 sono rideterminati come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto.

Comma 4. Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

12/03/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

